

**REGOLAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI
AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E DI
FORMAZIONE PERMANENTE**

(D.R. n.368 del 16 settembre 1998)

ART. 1

Oggetto della normativa

Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche complementari che si svolgono presso l'Università degli Studi del Sannio su proposta autonoma dei Dipartimenti delle Facoltà o su proposta degli stessi in collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, gli ordini professionali, le Associazioni imprenditoriali, artigiane, industriali e sindacali, anche in collaborazione con altri Atenei.

In particolare la disciplina si applica a:

- a) corsi di perfezionamento
- b) corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale
- c) corsi di formazione permanente e ricorrente per la promozione culturale dei lavoratori e degli anziani.

ART. 2

Corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1

La proposta è sottoposta all'approvazione del competente Consiglio di Facoltà.

Essa deve contenere le finalità ed i contenuti del Corso, l'indicazione dei docenti del Corso e del Comitato scientifico, l'organizzazione didattica, le formalità relative all'iscrizione ed alla frequenza, le modalità della valutazione finale di cui al successivo articolo 8, l'indicazione delle fonti e il finanziamento delle spese.

La struttura proponente è tenuta a deliberare sulla compatibilità dell'attività complessiva del personale legata ai corsi con le attività istituzionali della struttura ed ad approvare il monte ore di ciascuna unità di personale tecnico amministrativo dedicato complessivamente ai corsi di perfezionamento.

Il Consiglio di Facoltà si esprime sulla validità del progetto didattico ed è tenuto a verificare esplicitandolo in delibera, la compatibilità dei corsi approvati con le attività didattiche e istituzionali, con il calendario delle lezioni e con il piano di occupazione delle aule previsto.

Le proposte di attivazione sono sottoposte a parer favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il Corso è costituito con Decreto del Rettore.

ART. 3

Numero programmato

La proposta di attivazione del corso deve contenere l'indicazione del numero minimo di preiscritti, al di sotto del quale il corso non potrà essere attivato, e del numero massimo di iscritti e frequentanti con i relativi criteri per la formulazione della graduatoria degli ammessi.

ART. 4

Finanziamenti del Corso

Le risorse finanziarie per lo svolgimento del Corso sono costituite esclusivamente dalla tasse di iscrizione e dagli eventuali contributi di enti o istituzioni.

Dei finanziamenti, il 5% è destinato al bilancio dell'Università, il 10% al bilancio della Struttura proponente, fino al 15% per il compenso da corrispondere al personale amministrativo e tecnico, ivi compreso il personale di supporto alla docenza (in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestato oltre l'orario di servizio).

Il compenso da corrispondere ai docenti del corso è deliberato, su proposta del Direttore del Corso stesso, dal Consiglio della Struttura proponente: i docenti esterni possono ottenere anche il rimborso delle eventuali spese d'albergo e di vitto o possono essere ospitati in strutture universitarie.

Il compenso da corrispondere ai docenti del Corso è deliberato, su proposta del Direttore del Centro stesso, dal Consiglio della Struttura proponente i docenti esterni possono ottenere anche il rimborso delle eventuali spese d'albergo e di vitto o possono essere ospitati in strutture universitarie.

Il compenso da corrispondere ai coadiutori del Corso o agli addetti alle esercitazioni è deliberato su proposta del Direttore del Corso, dal Consiglio della Struttura proponente e non può superare per ciascuna ora di attività il 50% del compenso massimo fissato per le lezioni.

L'indennità al personale docente e non docente è onnicomprensiva

ART. 5

Amministrazione del corso

L'Amministrazione finanziaria e contabile del Corso è affidata alla Segreteria Amministrativa della Struttura proponente.

ART. 6

Obbligo di rendicontazione

Al termine del Corso il Direttore del medesimo ha l'obbligo di presentare al Consiglio della Struttura proponente una relazione analitica sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

Al termine della Struttura proponente e il Direttore del Corso hanno l'obbligo di presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto delle spese relative al Corso e copia delle relazioni approvate dal Consiglio della Struttura proponente.

In mancanza di tali relazioni non possono essere esaminate ulteriori proposte d'attivazione provenienti dalla medesima Struttura e le somme residue di cui al successivo articolo 9 sono incamerate nel bilancio dell'Università.

ART. 7

Borse di studio

Possono essere istituite borse di studio annuali per la frequenza al Corso, a carico dei finanziamenti di cui all'articolo 4; in tal caso, la proposta di istituzione deve contenere le regole del concorso e le modalità di verifica del regolare svolgimento dell'attività del borsista. Tali borse sono conferite senza oneri aggiuntivi per l'Università o lo Stato.

La Commissione di concorso, nominata dal Rettore, è costituita dal Direttore del Corso e da due membri del consiglio scientifico su proposta del Consiglio della Struttura proponente.

La previsione di borse di studio è inserita nel Decreto istitutivo del Corso, che stabilisce anche la quota dei posti riservati ai borsisti.

ART. 8

Attestazione

Le attestazioni che certificano la frequenza, il numero delle ore, il voto riportato all'esame finale, sono rilasciate dal Direttore del Corso.

ART. 9

Somme residue

Eventuali somme residue devono essere appostate nel bilancio della Struttura proponente, la quale provvede alla loro destinazione.